



CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA FASCIA TRICOLORE, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 10 ottobre 2018 n. 46

TITOLO I FASCIA TRICOLORE

Art. 1 La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un Consigliere comunale, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

TITOLO II STEMMA COMUNALE

Art. 2 Lo stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1954 e così descritto: *“D’azzurro, al castello d’argento, torricellato di tremerlato alla ghibellina, aperto e finestrato del campo, murato di nero, col fiume al naturale in punta. Ornamenti esteriori da Comune”*. A seguito del Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2008 n. 138, il Comune si fregia del titolo di “Città”, pertanto secondo il Regolamento tecnico araldico *“la corona di città è turrata con cerchio d’oro aperto da 8 pusterle (5 visibili), con 2 cordonate a muro sui margini, sostenente 8 torri (5 visibili) riunite da cortine di muro il tutto d’oro e murato di nero; ricami, passamanerie, bullette, iscrizione di città sopra lo scudo sono d’oro, e non più d’argento”*.

Art. 3 Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d’ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L’uso dello stemma del Comune da parte di altri enti, di privati, persone fisiche o giuridiche deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.
3. Qualora si ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma, l’Amministrazione può revocarne l’autorizzazione all’uso.

TITOLO III GONFALONE COMUNALE

Art. 4 Gonfalone Comunale

1. Il Gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1954 e così descritto: *“Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Tarcento. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento”*. Dal riconoscimento del titolo di “Città” a seguito del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2008 n. 138, il gonfalone possiede gli ornamenti di “Città”.

Art. 5

Esposizione del Gonfalone all’interno degli uffici comunali

1. Il Gonfalone comunale è esposto nella sala delle adunanze del Consiglio comunale e nelle altre sedi in cui, in base alla normativa vigente, si tenga la seduta del Consiglio comunale medesimo.

Art. 6

Esposizione del Gonfalone nelle cerimonie

1. Il Gonfalone può essere portato in pubbliche cerimonie in rappresentanza dell’Amministrazione comunale a mostre, congressi ed altre manifestazioni pubbliche di carattere istituzionale, civile, culturale e religioso, con espressa esclusione di ogni iniziativa politica.
2. Il Gonfalone può essere, altresì, portato nelle cerimonie commemorative del Santo Patrono e nelle manifestazioni di cui sia promotrice l’Amministrazione comunale.
3. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate al gonfalone due strisce di velo nero. La partecipazione del Gonfalone a tali cerimonie è disposta dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
4. Il Gonfalone deve essere sempre accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, che indossa la fascia tricolore.
5. Il Gonfalone deve essere portato da almeno un componente della Polizia Locale in uniforme o, in caso di necessità, da altro soggetto individuato dal Sindaco.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

Responsabile dell’applicazione del presente regolamento

1. Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente regolamento è individuato nella figura del responsabile del servizio di Polizia Locale.